



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

**Servizio di outsourcing per la distribuzione di badge tramite chioschi
self-service per le esigenze dell'Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna**

CIG B687097D02

CPV 79800000-2

CUI: S80007010376202500030

Condizioni particolari del servizio



Le presenti condizioni particolari del servizio si compongono delle seguenti sezioni:

- a) Specifiche tecniche del servizio;
- b) Ulteriori condizioni contrattuali.

Sezione a) Specifiche tecniche del servizio

1. OGGETTO

La presente iniziativa ha per oggetto la conclusione di un contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023, in base al quale affidare un servizio di outsourcing per la distribuzione dei badge dell'Ateneo tramite stazioni self-service da allocare presso alcuni spazi interni ai locali dell'Ateneo. I locali sono meglio evidenziati nell'allegato C) alle presenti condizioni particolari del servizio e si richiede almeno la presenza di un chiosco per le postazioni di cui al predetto all'allegato.

Sono parte integrante del servizio le seguenti prestazioni:

- trasporto e consegna delle stazioni self-service nelle diverse sedi indicate dall'Ateneo compresi i Campus della Romagna e meglio evidenziate nell'allegato C;
- servizio di installazione e messa in funzione;
- verifica di conformità;
- sgombero di eventuali imballaggi dai locali;
- servizio di manutenzione delle macchine totalmente a carico dell'Impresa, ivi compreso i materiali di consumo quali badge ed inchiostri.

I dettagli delle caratteristiche tecniche e funzionali minime della fornitura e dei servizi accessori richiesti sono riportati nelle seguenti condizioni particolari del servizio.

Le stazioni self-service devono essere esenti da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l'esecuzione e la lavorazione dello stesso, devono essere perfettamente funzionanti nonché esenti da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.

Formano altresì parte integrate delle presenti condizioni particolari di servizio i seguenti allegati:

Allegato A) Produzione Badge 2024

Allegato B) Flusso di attività e specifiche per l'emissione di un badge

Allegato C) Sede del servizio di emissione

2. CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI SELF SERVICE DI DISTRIBUZIONE BADGE

La struttura delle stazioni self service dovrà essere autoportante (no montaggio a muro) e dovrà



occupare il minor spazio possibile; le stazioni self service dovranno rispettare le norme sull'accessibilità ai disabili motori (L.13/89; D.M. 236/89; L.67/2006)

Le stazioni self-service dovranno:

- prevedere una tecnologia che permetta la rilevazione di un codice QRcode in possesso dell'utente (cartaceo o dispositivo mobile) e la conseguente generazione di un badge plastico secondo le specifiche attualmente utilizzate dall'Ateneo;
- avere un display in grado di dare precise istruzioni all'utente e guidarlo in tutto il processo ed eventualmente segnalare malfunzionamenti o guasti. - poter stampare la tessera a colori in meno di 35 secondi ad una definizione di almeno 300dpi.

Le uniche connessioni richieste per il funzionamento delle stazioni self-service dovranno essere quella alla corrente elettrica e quella dati (cablata).

Dovendo rinnovare un servizio già presente e funzionante, si richiede che l'interfacciamento del nuovo avvenga con il minore impatto possibile per l'Ateneo, per questo motivo nell'allegato B è dettagliato il flusso atteso di scambio dati per garantire la perfetta integrazione con gli attuali sistemi e applicazioni, le specifiche dei protocolli, del QRcode e dei badge (layout e codifiche).

2.1 ELEMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, ALLE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E AI REQUISITI AMBIENTALI - DNSH

In conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n.2020/852, l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente - "Do No Significant Harm" (DNSH).

Tutti i componenti della fornitura devono essere conformi agli standard internazionali riguardo la sicurezza antinfortunistica, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche, nonché conformi alle norme relative alla sicurezza elettrica e meccanica.

Tutti i componenti devono inoltre essere marchiati CE ed essere conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Rispetto all'obiettivo "Mitigazione del cambiamento climatico" l'Appaltatore deve:

- assicurarsi che le stazioni self-service siano a basso contenuto energetico, ossia a ridotto impatto ambientale;

Riguardo all'obiettivo "Economia circolare" l'Appaltatore deve:

- garantire la disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti per la durata contrattuale.

Riguardo all'obiettivo "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento" l'Appaltatore deve fornire:

- informazioni sulla presenza nel prodotto installato di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH);
- la marcatura CE accompagnata dalla relativa dichiarazione di conformità ex DPR 445/2000 per garantire il rispetto delle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.



Per quanto attiene la fornitura di consumabili, necessari per il corretto funzionamento delle stazioni self- service, l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto DM del 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019.

3. CONSEGNA

Il servizio dovrà essere comprensivo del trasporto delle stazioni self-service, nelle diverse sedi indicate dall'Ateneo compresi i Campus della Romagna e meglio evidenziate nell'allegato C; l'Impresa dovrà inoltre provvedere alla loro installazione.

La consegna delle stazioni self-service presso le sedi indicate dovrà preventivamente essere concordata con il Referente tecnico del CESIA al fine di valutare eventuali impatti organizzativi e logistici.

Si richiede un numero minimo di stazioni self-service per sede uguale a uno, ad esclusione della sede ZAMBONI (Via Andreatta 8) dove, visto l'aspetto logistico, gli orari di apertura e la mole di badge prodotti (più del triplo delle altre), si richiede sia destinata una infrastruttura ad alta affidabilità per fare in modo che almeno una macchina sia sempre operativa.

In caso di attivazione di nuove sedi universitarie la stazione appaltante potrà richiedere all'azienda la copertura della stessa.

Al termine del contratto le stazioni self-service dovranno essere rimosse dai luoghi dell'Università a spese dell'impresa aggiudicataria.

4. MANUTENZIONE E TEMPI DI INTERVENTO

Il servizio di manutenzione delle stazioni self-service è totalmente a carico dell'Impresa, ivi compresa la fornitura dei materiali di consumo quali badge ed inchiostri.

Le stazioni self-service dovranno prevedere un sistema di monitoraggio da remoto che permetta direttamente all'Impresa un efficace ripristino delle funzionalità.

I consumabili delle stazioni dovranno essere attivamente monitorati per garantire l'adeguato ricambio (idealmente proattivo) in modo da non bloccare l'operatività degli utenti, in particolar modo durante i periodi di picco delle immatricolazioni studentesche (all.to A)

I tempi massimi di intervento richiesto sono i seguenti

Bologna – periodo agosto/novembre 4 ore dalla segnalazione (nella fascia oraria 9:00-18:00) su

Interventi per risoluzione guasti;

Bologna – periodo agosto/novembre 2 ore dalla segnalazione (nella fascia oraria 9:00-18:00) su

interventi di risoluzione per esaurimento consumabili.

CAMPUS – periodo agosto/novembre 8 ore dalla segnalazione (nella fascia oraria 9:00-18:00) su

Interventi per risoluzione guasti;

CAMPUS – periodo agosto/novembre 2 ore dalla segnalazione (nella fascia oraria 9:00-18:00) su

CESIA - SETTORE SERVIZI INFORMATICI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE



interventi di risoluzione per esaurimento consumabili.

Bologna – periodo dicembre /luglio 8 ore dalla segnalazione (nella fascia oraria 9:00-18:00) su

Interventi per risoluzione guasti;

Bologna – periodo dicembre /luglio 2 ore dalla segnalazione (nella fascia oraria 9:00-18:00) su

interventi di risoluzione per esaurimento consumabili.

CAMPUS – periodo dicembre/luglio 8 ore dalla segnalazione (nella fascia oraria 9:00-18:00) su

Interventi per risoluzione guasti;

CAMPUS – periodo dicembre/luglio 2 ore dalla segnalazione (nella fascia oraria 9:00-18:00) su

interventi di risoluzione per esaurimento consumabili.

Tenuto conto che i tempi di intervento sono oggetto di valutazione tecnica, l'Impresa potrà proporre un miglior Service Level Agreement (SLA).

Il mancato rispetto dei tempi sopra indicati o dei tempi migliorativi proposti dall'Impresa saranno oggetto di penale.

5. MONITORAGGIO

L'Impresa dovrà dotare il CESIA di un servizio di monitoraggio dello stato e uso delle stazioni self-service (preferibilmente via API REST), fornendo in tempo reale informazioni riguardo i carichi di lavoro ed eventuali malfunzionamenti. Tale monitoraggio sarà utilizzato dalla stazione appaltante anche per il controllo del rispetto dei tempi di intervento.

6. COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

Al fine di procedere alla verifica di conformità e corrispondenza delle stazioni self-service con le tipologie, caratteristiche e funzionalità indicate nel presente documento, l'Amministrazione, provvederà al collaudo di una o più stazioni offerte, scelte a campione dall'Amministrazione.

La verifica verrà effettuata alla presenza dell'Impresa; la verifica avverrà a cura ed onere dell'Impresa e sarà responsabilità della stessa predisporre la stazioni self-service e tutte le procedure (di installazione e configurazione) necessarie allo scopo.

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.

In caso di esito negativo della verifica, quindi nell'ipotesi di: mancata conformità delle caratteristiche tecniche, funzionali riscontrate nel campione con quanto indicato nel presente documento, l'Impresa avrà a disposizione 2 (due) giorni lavorativi per integrare o sostituire materiale e procedere ad una seconda verifica tecnica del campione; in caso di ulteriore esito negativo si procederà

CESIA - SETTORE SERVIZI INFORMATICI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE



all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo o all'eventuale risoluzione del contratto.

Sezione b): ulteriori condizioni contrattuali

7. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di outsourcing avrà la durata di 36 (trentasei) mesi.

Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto qualora, decorso almeno un anno dalla stipula divenga operante analoga iniziativa da parte di Consip o Intercent-ER.

E' fatta salva, altresì, la possibilità di revoca parziale o totale del servizio, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in qualunque momento qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti, per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti dell'Impresa, per ragioni di pubblico interesse, per necessità strutturali, organizzative o per altri motivi senza che l'impresa possa avanzare alcun risarcimento.

8. CORRISPETTIVO

L'importo massimo del contratto ammonta ad euro 221.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di euro 269.620,00 IVA inclusa. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento del servizio.

9. REVISIONE PREZZI

All'inizio di ogni trimestre la Stazione Appaltante verificherà la variazione del prezzo dei servizi sulla base dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO coerente con l'oggetto del contratto secondo i valori degli indici forniti "per il mercato interno".

La variazione sarà calcolata come differenza tra l'indice disponibile al momento della verifica e l'indice relativo al mese e anno del provvedimento di aggiudicazione e qualora dovesse verificarsi una variazione, in aumento o in diminuzione, del suddetto indice superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Qualora al momento della verifica non siano disponibili i dati su base mensile la variazione sarà calcolata come differenza tra il valore dell'indice nel trimestre di rilevazione e quello corrispondente al trimestre del provvedimento di aggiudicazione.

Qualora venga accertata la variazione, il RUP comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali ancora da eseguire al giorno successivo alla data della verifica.



Il pagamento del maggiore importo, se la variazione è in aumento o il recupero del minor prezzo se la variazione è in diminuzione, sarà effettuato sul primo pagamento successivo alla comunicazione della variazione.

10. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire energia elettrica e connessione dati necessaria al funzionamento dei chioschi.

11. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di gara. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
4. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con RUP. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito



<http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>, e le clausole contenute nel patto di integrità.

9. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
10. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
11. L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
 - a. la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
 - b. la dichiarazione di regolarità delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma. 3bis del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021).

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.

Le fatture dovranno avere cadenza bimestrale posticipata e potranno essere emesse esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di regolare esecuzione.

Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.

La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D. Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'art.120 comma 12 D. Lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.

Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Area Sistemi e Servizi Informatici - CESIA P. I. 01131710376 - C.F 80007010376 Viale Filopanti, 3 40126 Bologna e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- codice IPA (codice univoco ufficio): OAHLWA;
- CIG

CESIA - SETTORE SERVIZI INFORMATICI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE



- Numero contratto.

L'Appaltatore, inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

13. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà costituire, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 D.lgs 36/2023, una garanzia definitiva pari al 5% del valore del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore.

La durata della garanzia è pari alla durata contrattuale e verrà svincolata, di anno in anno su richiesta dell'Appaltatore.

14. DIVIETO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELLE PORZIONI A TERZI

L'esecuzione delle attività in affidamento non può essere ceduta neppure parzialmente ad enti o terzi se non, eventualmente, previa autorizzazione dell'Amministrazione. In caso di trasformazione sociale, cessione d'azienda o analoghe ipotesi, l'Amministrazione può proseguire il rapporto con il successore del concessionario, purchè abbia i requisiti prescritti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e mantenga i livelli del servizio così come richiesto.

15. SUBAPPALTO

Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs 36/2023. Sono vietati sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti del servizio senza specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

16. PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le



violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- per ogni giorno di ritardo – rispetto alla data di collaudo fissata con il Referente tecnico - nell'installazione dei chioschi verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- per ogni ora di ritardo in caso di fermo dovuto al mancato rifornimento dei consumabili dei chioschi o carenza di prodotti per periodi superiori a 2 ore verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- per ogni ora di ritardo in caso di fermo chioschi, diverso dal punto precedente, per periodi superiori a 4 ore per la sede di Bologna e 8 ore per la sede dei Campus nel periodo agosto/novembre verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- per ogni ora di ritardo in caso di fermo chioschi, diverso dal mancato rifornimento dei consumabili, per periodi superiori a 8 ore nel periodo dicembre/luglio in tutte le sedi verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
- In caso di mancata produzione nei termini previsti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 11 comma 11, lett. a) delle presenti condizioni, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari a 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione di tale penale comporta, ai sensi del comma 6 dell'allegato II.3 del Codice, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
- in caso di mancata produzione della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui all'art. 11, comma 11, lett. b) delle presenti condizioni, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'ammontare delle penali applicate non potrà comunque superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale; In caso di recidiva per la medesima infrazione, rimane comunque salva per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.



17. RECESSO

Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023 l'Università può recedere dal contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo disposto quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'Università ha diritto di risolvere il contratto in caso di:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dalle presenti condizioni particolari di servizio;
- applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante o di quello accertato come equivalente;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
- frode nella esecuzione del servizio.

L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante PEC, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-100, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i durante l'esecuzione del contratto.;
- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;
- violazione delle clausole del patto di integrità;



- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto.
- l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.

In caso di risoluzione del contratto l'Università procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eventualmente già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

19. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

20. TRACCIABILITA'

L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.



Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

21. RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna ed impegna il proprio personale a mantenere, sia durante il periodo contrattuale sia in seguito, la più assoluta riservatezza in merito alle informazioni di pertinenza dell'Ateneo, indipendentemente dal tipo e dalla forma di tali informazioni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che l'impresa possa dimostrare essere state in suo possesso prima della loro trasmissione da parte dell'Ateneo o che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Fermo restando quanto previsto nel successivo punto, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione



dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>.

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Impresa trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Impresa stessa è da ritenersi designata quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

L'Impresa si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

23. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEC

Il Responsabile unico del progetto – RUP è il Sig. Alberto Ghinassi in servizio presso l'Area Sistemi e Servizi Informatici dell'Università di Bologna.

Il Direttore dell'Esecuzione - DEC è la dott.ssa Barbara Vici, in servizio presso l'Area Sistemi e Servizi Informatici dell'Università di Bologna.

24. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro 120,00. Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.

25. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.